

COMUNE DI ROSSANA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.24

OGGETTO:

VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), RELATIVA ALLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. APPROVAZIONE DOCUMENTO TECNICO.

L'anno duemiladiciassette addì otto del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Maurizio Enrico SAROGLIA - Sindaco	Sì
2. Luciano Renato BONETTO - Vice Sindaco	Sì
3. William BARBERIS - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor TADDEO DR. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Maurizio Enrico SAROGLIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rossana ha la necessità di apportare allo Strumento Urbanistico Generale vigente un adeguamento attraverso la predisposizione della Variante Parziale n. 4 ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- l'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. riporta: *“Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano”*;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della sopra citata L.R. 56/77 e s.m.i. *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”*, in quanto nel caso specifico non vi sono le condizioni per l'esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 9 che testualmente recita: *“Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”*;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. prevede: *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente [...] in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale.”*;

CONSIDERATO, inoltre, che quanto sopra citato è stato espressamente richiamato nello specifico comma 11 dell'art. 17 della più volte citata L.R. 56/77 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 2 del 15/02/2012 con cui è stato istituito l'Organo Tecnico Comunale, al quale verrà sottoposto il documento in oggetto volto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo generale n. 130 del 12/01/2017 con la quale il tecnico libero professionista dott. arch. Davide Sellini – c.f. SSL DVD 62E16D205D, titolare dello “Studio Architetti Associati”, con sede a Saluzzo (CN) in Corso Piemonte, 5 – partita IVA 0079797043 ha confermato che per la predisposizione degli elaborati di variante in oggetto nulla sarà dovuto il quanto il compenso economico resta compreso all'interno dell'incarico avuto con determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 19ST del 23/09/2013;

CONSIDERATO che la redigenda Variante n. 4 al P.R.G.C. vigente si configura come variante parziale, giusto i disposti di cui al comma 5 dell'art. 17 della citata L.R. 56/77 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il carattere parziale della Variante n. 4 al P.R.G.C. vigente è quindi verificato;

RICHIAMATA, peraltro, la D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008: *“Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* seppur modificata a seguito dell'emanazione della L.R. 3/2013 e della L.R. 17/2013, modificative della L.R. 56/77, che all'allegato II prevede che, per le varianti parziali formate ed approvate ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. si debba procedere, di norma, alla verifica

preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, nell'ambito della quale sia da verificare: "se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa";

VISTA la nota dell'ANCE pervenuta in data 14 ottobre 2013 nella quale si precisa: "la VAS può essere definita non tanto come una valutazione in senso stretto, da applicare ai piani e ai programmi in maniera meccanica, ma uno strumento che accompagna l'iter procedimentale avviato per l'approvazione degli stessi, in ogni fase, fino alla completa realizzazione. La VAS si sostanzia, cioè, nell'analisi preventiva degli effetti che potranno essere provocati sull'ambiente dall'attuazione di determinati strumenti di pianificazione e programmazione. Più specificatamente, essa ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. A tale scopo, il legislatore ha previsto che il procedimento di VAS avvenga contestualmente alla fase di avvio del processo di formazione del piano o del programma, tanto che l'eventuale sua omissione costituisce vizio di legittimità, comportante l'annullamento dell'atto finale di approvazione del piano o del programma. I Piani e i programmi sottoposti a VAS sono individuati in tutti gli atti e i provvedimenti pianificatori o programmatori comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e che sono elaborati e/o adottati da un'autorità statale, regionale o locale, quando gli stessi possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale";

VISTO il Documento Tecnico redatto dall'Arch. Davide Sellini dello studio Architetti Associati di Saluzzo in data Febbraio 2017 e depositato in data 03/03/2017 – prot. 763, avente l'obiettivo di valutare in modo esaustivo le caratteristiche della variante al Piano considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 recante: "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.";

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 16/01/2008, n. 4 e s.m.i.;

APERTA ampia discussione in merito;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio tecnico;

CON voti UNANIMI E FAVOREVOLI resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, il Documento Tecnico redatto dall'Arch. Davide Sellini dello studio Architetti Associati di Saluzzo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, quale elemento propedeutico all'avvio del processo di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C.;
- 2) di incaricare, come incarica, il Responsabile del Servizio Tecnico di tutti gli adempimenti successivi necessari alla prosecuzione dell'iter.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to: Maurizio Enrico SAROGLIA

Il Segretario Comunale

F.to: TADDEO DR. GIUSEPPE

Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/09/2017 al 16/09/2017, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rossana, lì

Il Segretario Comunale
F.to: PARA D.SSA MONICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Alla Prefettura di _____ ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rossana, lì

Il Segretario Comunale
F.to: PARA D.SSA MONICA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
PARA D.SSA MONICA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to: TADDEO DR. GIUSEPPE